

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) CERINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) MANENTE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) DE VITIS | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore DE VITIS SALVATORE

Nella seduta del 10/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 19.12.2016, il ricorrente esponeva di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 16.06.2009, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto in via anticipata sulla base del conteggio estintivo del 26.11.2014.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepeva che i costi del prestito erano dettagliatamente descritti nel contratto; in particolare, l'art. 14 delle condizioni generali, oggetto di approvazione specifica da parte del cliente, escludeva qualsivoglia rimborso delle commissioni di intermediazione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi di costi *up front*; di aver comunque provveduto, in forza di nuove politiche commerciali, al ristoro di tali oneri nel conteggio estintivo; contestava inoltre la natura *up front* delle commissioni bancarie. Con riferimento ai costi assicurativi, eccepeva la propria carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza per materia dell'ABF in relazione al vaglio sulla legittimità dei criteri di rimborso previsti dalle imprese di assicurazioni.

Per tali ragioni l'intermediario chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Con riferimento alla richiesta di corresponsione degli oneri non maturati e delle commissioni non godute, Il Collegio richiama il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata in virtù del quale occorre distinguere nettamente i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (cc.dd. *recurring*) da quelli relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (cc.dd. *up front*). Tale distinzione è finalizzata a sancire la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione. (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167 del 22 settembre 2014).

In particolare, con riferimento al criterio di distinzione dei costi *up-front* e *recurring* le fonti regolatrici secondarie (tra cui le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e la Comunicazione n. 304921/11 del 7 aprile 2011, a firma del Direttore Generale della Banca d'Italia) sono chiaramente orientate ad imporre in primo luogo una perfetta trasparenza ex ante dei costi rimborsabili e non rimborsabili; in secondo luogo sono orientate ad indicare come la regola efficace a contrastare le prassi riottose al dovere di trasparenza consiste nel considerare *recurring* – e quindi rimborsabili – tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestati; ed infine ad indicare che per i costi *recurring* il criterio di calcolo dei costi rimborsabili debba essere quello del *pro rata temporis* e non già quello che fa riferimento al piano di ammortamento. (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167 del 22 settembre 2014).

Quanto agli oneri assicurativi è principio consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012). Principio su cui questo Collegio si è già ampiamente pronunciato e che in questa sede non può che essere confermato (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003 del 11 novembre 2016).

Nel caso di specie, con riferimento al finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, risulta pacifico che tra le parti il riferimento al medesimo conteggio estintivo al 26/11/2014, allegato da parte resistente da cui risulta come il prestito sia stato estinto dopo 64 rate sulle 120 complessive.

Il contratto sottoscritto tra le parti il 16.06.2009 prevede una serie di clausole che prevedono diversi costi *recurring* come commissioni – al netto di quelle istruttorie- ed oneri assicurativi; per cui applicando il criterio *pro rata temporis* e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione anticipata, si ottiene il seguente risultato:

| rate pagate | 64 | rate residue | 56 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|----|--------------|----|----------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | |
| <i>Commissioni di intermediazione</i> | | | | 3.793,92 | 1.770,50 | 84,00 | 1.686,50 |
| <i>Costi assicurativi al netto delle imposte</i> | | | | 751,99 | 350,93 | 0,00 | 350,93 |
| Totale | | | | | | | 2.037,43 |



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5 del 03 gennaio 2018

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.037,43.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA